



COMUNE DI VILLAPUTZU

Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI
ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.
(art.12, comma 1, legge 7/08/1990, n.241).

(Approvato con delibera del Commissario straordinario n. 21 del 25/05/2015)

CAPO I

FINALITA'

ART.1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art.12 della legge 7 agosto 1990 n.241 e successive i.i. e m.m., assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART.2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo al presente regolamento.

CAPO II

PROCEDURE

ART.3

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli A e B allegati al presente regolamento, a seconda delle finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.
3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art.7 della legge 2 maggio 1974, n.195 e successive ii. e mm. e dall'art.4 della legge 18 novembre 1981, n.659 e successive modificazioni.

ART.4

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente.
2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta Comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento, nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.
3. La Giunta, tenuto conto delle istanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, determina la misura dell'intervento secondo le modalità previste nel presente regolamento.
4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari.

La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

ART.5

1. Il settore competente predispose lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale per l'attribuzione dei contributi, ovvero la loro esclusione.

In tale ultimo caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato.

2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento (regolarità tecnica).

CAPO III

SETTORI D'INTERVENTO

ART.6

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- b) Cultura ed informazione;
- c) Sviluppo economico;
- d) Tutela dei valori ambientali.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati.

CAPO IV

SOGGETTI AMMESSI

ART.7

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- c) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno sei mesi, la richiesta dell'intervento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno

finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

CAPO V

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

ART.8

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento economico quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 6, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività.

Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo del Comune, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale e' stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo e' richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

3. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

ART.9

1. Per gli enti pubblici, gli enti privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento economico quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

2. Nel caso in cui l'iniziativa, l'attività o la manifestazione prevedano da parte dell'Ente o Associazione incassi, proventi o contributi da pubblicità o da altra fonte, il richiedente dovrà farne espressa menzione all'atto della domanda e darne dettagliato rendiconto consuntivo nei termini.

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere ammissibili a contributo:

-le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti/soci dell'ente organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonchè oneri

riferiti ad alimenti donati, all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri enti pubblici o soggetti privati;

-spese di ospitalità, rappresentanza e simili, effettuate dai soggetti beneficiari dei contributi economici previsti dal presente regolamento. Dette spese devono essere finanziate totalmente dagli stessi soggetti nell'ambito del loro bilancio.

-nessun intervento inoltre può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività dei soggetti richiedenti.

-l'acquisto di attrezzature e di tutti i beni, anche di modico valore, il cui utilizzo sia protratto per più anni e non esclusivamente per la singola manifestazione.

4. Ai fini della determinazione del contributo da concedere e considerate le finalità previste negli art. 17 e 19 del presente Regolamento l'Ente esaminerà le domande sulla base dei seguenti criteri valutabili complessivamente per un max di 100 punti:

a) Capacità di coinvolgimento della popolazione e degli operatori locali, valutando anche l'esito di analoghe iniziative consuntivate dall'associazione negli anni precedenti;

Max 15 punti

b) Valutazione della capacità organizzativa e di realizzazione delle diverse fase dell'iniziativa;

Max 25 punti

c) Importanza della manifestazione dal punto di vista culturale, sociale e del mantenimento delle antiche tradizioni del paese;

Max 25 punti

d) Attrazione turistica che la manifestazione, l'iniziativa, ecc. comporta a livello di prestigio e immagine per la comunità;

Max 20 punti

e) Capacità di coinvolgimento di eventuali sponsor (operatori commerciali, enti pubblici e privati);

Max 10 punti

f) Iniziativa promossa da più soggetti.

Max 5 punti

ART 10

L'entità del contributo concedibile non potrà superare la misura del 60% della differenza tra costi/entrate e ricavi/uscite risultanti dal preventivo presentato al'Ente.

Il contributo concedibile a ciascuna manifestazione o iniziativa verrà erogato in relazione alla capienza del fondo destinato alla concessione di contributi economici ad associazioni e comitati, in misura proporzionale alla capacità del fondo stesso di soddisfare il complesso delle richieste accolte e non potrà superare i seguenti limiti percentuali:

a) per iniziative che hanno ottenuto fino a 40 punti fino a un massimo del 15% del contributo richiesto;

b) per iniziative che hanno ottenuto da 41 a 70 fino a un massimo del 30% del contributo richiesto;

c) per iniziative che hanno ottenuto da 71 a 100 fino a un massimo del 60% del contributo richiesto.

I contributi sono vincolati alla realizzazione dei programmi per cui sono stati assegnati; non possono essere utilizzati per altre finalità.

L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui ai precedenti articoli viene disposta a consuntivo dopo la presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese con allegate le pezze giustificative fiscalmente valide. Le stesse dovranno essere fatture e ricevute intestate al soggetto richiedente il contributo che ha sostenuto la spesa. Nel caso in cui dalle

spese sostenute derivi l'obbligo di effettuare versamenti Irpef, di imposte sostitutive o di contributi previdenziali e assistenziali dovranno essere allegati al rendiconto anche i modelli di versamento dei relativi importi (F23, F24, ecc.).

Il Comune non terrà conto delle spese che se pur sostenute dall'ente, associazione, comitato, ecc. non siano debitamente documentate e qualora le spese rendicontate risultassero inferiori alla previsione iniziale o non fossero strettamente connesse al programma, decurterà il contributo in proporzione.

La concessione di contributo di cui al presente regolamento non conferisce diritto alcuno di continuità per gli anni successivi.

ART.11

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 9 richiedano, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 8.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune, il quale verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso gratuito o agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune.

ART.12

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

ART 13

Le domande di contributi ordinari annuali a sostegno delle attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni, ricorrenze, ecc. devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il 20 febbraio di ogni anno. Le domande pervenute oltre tale data non verranno prese in considerazione.

Relativamente all'anno in corso le domande dovranno essere presentate entro il 30 giugno.

CAPO VI

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

ART.14

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune può intervenire inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica, di attività sportive amatoriali e di attività fisico - motorie ricreative del tempo libero.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di locali e impianti di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
4. Il Comune può concedere contributi una - tantum alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
5. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

ART.15

1. La concessione a condizioni gratuite o agevolate dell'uso locali, impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art. 14, e' regolata mediante apposita deliberazione adottata dalla Giunta Comunale che dovrà prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.
2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore.
Eventuali nulla osta o eventuali autorizzazioni sono sempre a carico dell'utilizzatore.

CAPO VII

SVILUPPO ECONOMICO

ART.16

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;

c) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro - loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale.

Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma.

3. La concessione di contributi una - tantum per le finalità di cui alle lettere a) e b), del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 9 e 10 del presente Regolamento.

4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorchè di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

ART.17

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera c) del comma primo del precedente art.16 si osservano le norme di cui agli artt. 8 e 11 del presente Regolamento.

CAPO VIII

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

ART.18

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente a favore di:

a) soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;

b) soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;

c) soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e quelli di altre comunità nazionali o straniere;

d) soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

ART.19

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. I contributi una - tantum per le finalità di cui all'art.18, lettera d) non possono essere d'importo superiore delle spese effettivamente sostenute, al netto degli incassi, risultanti dal rendiconto dell'iniziativa.

3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.

CAPO IX

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

ART. 20

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;

c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

CAPO X

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

ART. 21

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale nel rispetto della vigente normativa.

2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 2009.
3. L'albo e' aggiornato annualmente, entro il termine previsto dalla normativa vigente, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
4. L'albo e' istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono pubblicati all'Albo Pretorio dell'Ente;

ART. 22

1. L'albo e' suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:
 - a) assistenza e sicurezza sociale;
 - b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) cultura ed informazione;
 - d) sviluppo economico;
 - e) tutela dei valori ambientali.
2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - a) codice fiscale;
 - b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - d) durata, in mesi, dell'intervento;
 - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).
3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
 - a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
 - b) indirizzo;
 - c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

ART. 23

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio Segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità dell'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'Ufficio Ragioneria.
2. L'albo e' pubblicato all'albo pretorio del Comune nell'apposita sezione del sito istituzionale.
3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino ed il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24

1. All'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29/06/2010.

ART. 25

1. Ai sensi dell'articolo 88 dello Statuto Comunale il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio; una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; una seconda da effettuarsi per la durata di quindici giorni, dopo l'approvazione od omologazione.

2. Entra in vigore il giorno successivo alla scadenza dei quindici giorni.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.° _____ del

Pubblicato ai sensi dello Statuto Comunale, nell'Albo Pretorio del Comune di Villaputzu

Dal al

Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Villaputzu

Dal al

Entrato in vigore il